

textbook

FrancoAngeli

PSICOLOGIA

Pietro Stampa, Andrea Civitillo
e Salvatore Gibilisco

Atlante illustrato di deontologia per psicologi e studenti di Psicologia

Illustrazioni di Francesco Di Gregorio



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Pietro Stampa, Andrea Civitillo
e Salvatore Gibilisco

**Atlante illustrato
di deontologia
per psicologi
e studenti di Psicologia**

Illustrazioni di Francesco Di Gregorio

FrancoAngeli

textbook

Progetto grafico di copertina di Elena Pellegrini

Copyright © 2023 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it

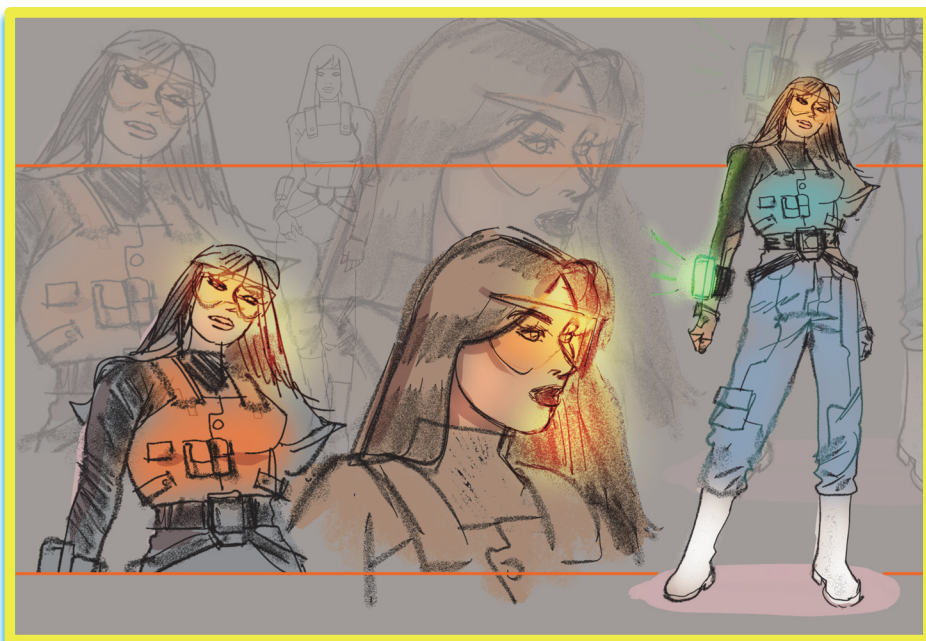
*In ricordo di Renzo Carli,
maestro ineguagliabile*

INDICE

PRESENTAZIONE, <i>di Marco Costanzi</i>	pag. 13
NOTA INTRODUTTIVA, <i>di Anna Maria Giannini</i>	» 15
1. SOGGETTO, ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, <i>di Pietro Stampa</i>	» 17
1. Perché parlare del soggetto	» 17
2. Cos'è un Albo e cos'è un Ordine professionale	» 20
3. Questo <i>Atlante</i> : una guida alla comprensione della deontologia	» 29
2. LA "QUESTIONE DEONTOLOGICA": DILEMMI DI INTERFACCIA, <i>di Pietro Stampa</i>	» 35
1. Inquadramento generale	» 35
2. Condotta privata, auto-promozione, immagine pubblica della professione	» 50
Riferimenti bibliografici	» 57
3. UNO SGUARDO ALL'ETICA, <i>di Pietro Stampa e Salvatore Gibilisco</i>	» 58
1. L'etica come area di riflessione sulle opportunità e sui vincoli della nostra condotta	» 58
1.1. L'etica trascendentale kantiana	» 59
1.2. Jeremy Bentham, John Stuart Mill e l'etica utilitaristica	» 62
1.3. Altri modi del pensiero etico contemporaneo: l'approccio assiologico e quello fenomenologico-esistenziale	» 65
2. Il dilemma del male minore	» 69
2.1. Dottrine del duplice effetto e del male minore	» 70

2.2. Il dilemma del carrello	» 71
2.3. Uccidereste l'uomo grasso?	» 73
2.4. Breve nota sui dilemmi etici nella professione di psicologo	» 76
2.5. L'etica delle professioni e la nascita dei codici deontologici	» 79
Riferimenti bibliografici	» 82
 4. ALLA BASE DI TUTTO: LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	» 83
1. La Costituzione della Repubblica Italiana: una prospettiva dinamica, <i>di Mario Patrono</i>	» 83
1.1. Uno sguardo d'insieme alla Costituzione italiana	» 83
1.2. Valori e principi fondativi della nostra Repubblica	» 87
1.3. La "custodia" dei principi e valori fondativi	» 98
1.4. Le modifiche della Costituzione intervenute nel corso degli anni	» 103
1.5. Modifiche per via interpretativa a opera della Corte Costituzionale	» 106
1.6. È ancora "attuale" l'attuale Costituzione?	» 107
1.7. Corollario: le fonti del diritto, un rapido sguardo	» 113
Riferimenti bibliografici	» 117
 5. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: GLI ARTT. 1-54 SPIEGATI E COMMENTATI A USO DEGLI PSICOLOGI, <i>di Pietro Stampa</i>	» 119
Riferimenti bibliografici	» 156
 6. UNO SGUARDO ALLE NORME CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, <i>di Pietro Stampa</i>	» 158
1. Premessa: la differenza tra principi e regole	» 158
2. Addentrarsi nelle regole	» 163
2. Un'escursione nel diritto	» 166
3. Un'escursione nel Codice Deontologico	» 174
 7. LA DEONTOLOGIA IN PRATICA: PERCORSI CRITICI, <i>di Andrea Civitillo e Salvatore Gibilisco</i>	» 186
1. Qualche elemento trasversale di teoria della tecnica dell'intervento psicologico	» 186
Riferimenti bibliografici	» 199
2. Alcuni percorsi critici e le mappe per orientarsi	» 200





Vi presentiamo qui **Luna**, una giovane psicologa alle prese con i problemi che le pone l'attività professionale appena intrapresa: situazioni critiche, in cui non è affatto scontato che si possa applicare quanto ha studiato negli anni dell'Università, e sperimentato nei laboratori e nelle esperienze pratiche guidate...

A volte accade infatti che i metodi di intervento che le hanno insegnato all'Università non si presentino così compatibili, come si vorrebbe, con il contesto in cui si trova a operare; a volte la condotta "ideale" dal punto di vista metodologico non coincide con quella indicata dal Codice Deontologico; a volte invece – perfetto! – metodo di intervento e rispetto del Codice Deontologico sono in sintonia, ma il Codice Penale dice altro.

Immaginiamo una situazione critica in cui può essersi imbattuta.

Le è capitato, facendo consulenza clinica di primo livello – colloqui di prevenzione e di sostegno psicologico a uno sportello scolastico, il suo primo incarico professionale – che una studentessa di 16 anni le raccontasse di avere subito molestie sessuali da parte di un adulto, amico di famiglia. Una storia brutta, inquietante. La ragazza è angosciata, si è sfogata con lei, ma assolutamente non vuole che lo sappiano i genitori: si vergogna, pensa che non le crederebbero, ha paura di essere accusata di atteggiamenti sessualmente provocatori verso il molestatore. Luna non sa bene come comportarsi: vuole aiutare la ragazza, le ha dato la sua parola di tenere riservate le loro conversazioni, si sente vicina e solidale a lei;

però sa anche che il Codice Penale (art. 365, se ne parla diffusamente in questo *Atlante* al cap. 5) le imporrebbe di avvertire subito l'Autorità Giudiziaria (Carabinieri, Polizia), e che se non lo fa rischia una grossa multa, e anche una sanzione disciplinare dall'Ordine degli Psicologi. Cerca di convincere la ragazza a parlare con i genitori, a denunciare il molestatore: ma non c'è niente da fare... Inoltra il referto all'Autorità Giudiziaria? Perderà la possibilità di aiutare la ragazza, e forse innescherà suo malgrado una catena di fratture relazionali nella famiglia. La ragazza si sentirà tradita, non vorrà mai più vedere Luna, e forse mai più nessuno psicologo. Non inoltra il referto? Le molestie potrebbero ripetersi, la ragazza non trovare la forza di opporvisi, e quando finalmente questa brutta vicenda verrà scoperta, Luna dovrà rispondere di un reato all'Autorità Giudiziaria e di una violazione del Codice Deontologico all'Ordine professionale. Avanzerà le sue ragioni, le sue giustificazioni. Verrà assolta o condannata? Impossibile saperlo da prima: la sua difficile decisione Luna deve prenderla rapidamente (in teoria 48 ore al massimo, stabilisce il Codice di Procedura Penale), e "al buio".

Come deve comportarsi Luna? Lo studio di questo *Atlante* può aiutarla a decidere per il meglio, conciliando valori etici, competenza teorico-tecnica e comprensione intelligente del diritto applicato alla professione.

Non tutti i dilemmi etico-giuridici che la attendono saranno così drammatici, certo: ma come cercheremo di spiegare, molti altri se ne presentano nella vita professionale degli psicologi, ed è indispensabile essere preparati ad affrontarli correttamente: e non c'è altro modo che studiare e comprendere la deontologia, accettandone e anzi apprezzandone la complessità, che in questo *Atlante* abbiamo cercato di declinare nei suoi molteplici aspetti.

PRESENTAZIONE

di Marco Costanzi*

Quando da studente appena laureato in Psicologia mi trovai per la prima volta ad affrontare i temi della deontologia professionale nel preparare l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, non avevo una chiara idea dell'importanza di questa materia. La percezione era che fosse necessario imparare un decalogo di regole e di fondamenti giuridici necessari al superamento dell'Esame per l'iscrizione all'Albo professionale o poco di più. Col tempo ho imparato, invece, che la deontologia ha un respiro molto più ampio. In essa non ci sono solo gli aspetti, seppur fondamentali, di diritto che regolamentano l'agire professionale, ma anche gli aspetti etici derivanti dalla filosofia morale che definiscono la relazione tra individui, oltre ai costrutti teorici e tecnici per l'esercizio della professione. In un certo senso la deontologia è il *trait d'union* tra "l'essere" psicologo e "il fare" lo psicologo.

Oggi, da Presidente di un Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, che è il primo passo da affrontare per gli studenti che vorranno diventare psicologi in futuro, ritengo che, anche e soprattutto in virtù della recente Legge sulle lauree abilitanti in Psicologia (L. 163/2021), sia fondamentale lo studio accurato della materia, dei suoi fondamenti teorici e degli aspetti applicativi per l'esercizio della professione, fin dalle prime fasi della formazione universitaria.

L'*Atlante illustrato di deontologia per psicologi e studenti di Psicologia* non è solo un viatico di informazioni teorico-tecniche per lo studente di Psicologia che presto si troverà ad esercitare la professione, ma un utile strumento per imparare ad essere psicologo. Un professionista chiamato ad apprendere e applicare la scienza della soggettività e per questo con la necessità di essere ancora più sensibile, nell'esercizio della sua professione, a raccogliere le richieste di aiuto. Un professionista capace di una personale declinazione pratica dell'etica, in grado di sintetizzare le norme deontologiche nel rispetto delle Leggi in ottemperanza ai principi teorico-tecnici ed etici del proprio modello di riferimento.

* Professore associato e Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Dipartimento di Scienze Umane, LUMSA Università di Roma.

NOTA INTRODUTTIVA

di Anna Maria Giannini*

L'Atlante illustrato di deontologia per psicologi e studenti di Psicologia di Pietro Stampa, Andrea Civitillo e Salvatore Gibilisco costituisce un'opera di cui si sentiva la necessità.

Nella letteratura scientifica sul tema della deontologia per la professione psicologica si trovano diversi spunti ma decisamente si avvertiva la mancanza di un trattato che unisse gli aspetti relativi agli inquadramenti storici e giuridici ad una lettura del Codice aggiornata, critica e inquadrata nella complessità di una professione in continua evoluzione.

Gli Autori affermano che nella professione psicologica «la deontologia è costitutiva della competenza», non si tratta dunque di un mero, per quanto fondamentale, articolato di regole bensì di un insieme multidimensionale nel quale convergono etica, diritto, teoria della tecnica.

La deontologia, scrivono gli Autori, risponde e corrisponde ad una vera e propria epistemologia della complessità e la scelta, davvero innovativa, del volume è quella di andare oltre un approccio classico per integrare in un vero e proprio atlante, parti descrittive, schemi, immagini, grafici, tabelle, box che configurano un insieme integrato che conduce il lettore in un percorso di approfondimento avvincente e mai scontato.

Il volume scorre dalla Costituzione italiana, dai principi etici, verso gli aspetti molteplici che compongono il Codice Deontologico e quelle che sono le fondamenta del Codice stesso.

Chi legge compie un viaggio fra parole e immagini lungo percorsi che fanno comprendere a fondo quanto le norme che devono ispirare la professione psicologica siano imprescindibili rispetto alla possibilità di offrire un servizio efficace e competente.

* Professore ordinario, Direttore del Dipartimento di Psicologia e Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma.

Sapienza Università di Roma, per i Corsi di Laurea Magistrali LM 51 che formano alla professione psicologica, per prima ha inserito l'insegnamento dei principi etici e della deontologia, insegnamento che oggi figura a pieno titolo nel Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica.

Ho avuto modo di constatare nel tempo, quanto, in sede di Esami di Stato, questa iniziativa si fosse rivelata molto efficace: si poteva facilmente constatare un netto miglioramento nella preparazione dei candidati e delle candidate che non apprendevano più a memoria gli articoli del Codice Deontologico (spesso con notevoli difficoltà a ricordarne i contenuti e significati) bensì erano in grado di riportare e discutere in modo critico i significati, fare collegamenti e inquadrare in modo opportuno nella più ampia cornice della professione le azioni tipiche ed esclusive del lavoro di ambito psicologico.

Mi ha colpito fin dall'inizio quanto gli insegnamenti dei principi etici e deontologici fossero stati in grado di contribuire in modo profondo alla costruzione dell'identità professionale.

L'auspicio è quello che gli insegnamenti dei principi etici e della deontologia professionale siano inseriti in tutti i percorsi di formazione alla professione a partire da quelli universitari (Lauree triennali e magistrali); tali insegnamenti dovrebbero costituire parte integrante e fondamentale della formazione professionale, non come appendice, seppur necessaria, bensì in posizione principale nei programmi delle offerte formative.

Conoscere la deontologia della propria professione costituisce la base della preparazione e rappresenta anche la possibilità piena di compiere scelte adeguate, di proporre interventi idonei, di sviluppare il proprio lavoro in modo efficace per l'utenza.

L'*Atlante* si propone come strumento di studio, di approfondimento, di continua consultazione: un volume agile e chiaro scritto con un linguaggio sempre accurato e sviluppato in modo documentato, che chiunque dovrebbe tenere sulla propria scrivania.

Gli Autori sono fra i maggiori esperti sulle tematiche trattate per essere coinvolti, nel caso del primo Autore da molto tempo, nella riflessione sui temi dell'etica e della deontologia professionale, si evince infatti dalla lettura del volume una consistente elaborazione critica delle complesse tematiche, nonché una vasta conoscenza delle molte sfaccettature anche di argomenti rilevanti.

Quando si presenta una nuova opera ci si chiede sempre perché suggerire di leggerla: in questo caso posso convintamente asserire che l'*Atlante* non va soltanto letto, va studiato, percorso, attraversato; un viaggio fra parole, immagini, suggestioni, riflessioni, richiami, collegamenti. Tessere e mattoni della vera e propria costruzione dell'identità professionale fra il sapere e l'agire.

di Pietro Stampa

1. Perché parlare del soggetto

La deontologia – a dispetto di letture troppo facili suggerite dalle radici etimologiche che compongono la parola – non può considerarsi semplicisticamente come “scienza dei doveri” o “discorso sui doveri”: **la deontologia è un territorio di interfaccia entro una complessa geografia concettuale, e il suo posto è nelle intersezioni fra**

- **un dominio di proposizioni di valore (l’etica),**
- **un dominio di enunciati legislativi (il diritto),**
- e, per quanto concerne l’esercizio delle professioni, **un dominio di costrutti teorico-tecnici.**

Il primo approccio alla deontologia è dunque *epistemologico*: di che cosa dunque parliamo quando parliamo di deontologia?

Si tratta qui di comprendere che non è possibile definire il dominio della deontologia senza averne preventivamente definiti concettualmente altri tre: quello dell’**etica**, quello del **diritto** e quello dell’**operatività professionale** a cui una specifica deontologia si riferisce: nel nostro caso, quello delle **teorie della tecnica ammesse dalla Psicologia**.

Nessuno di questi tre domini è per sua natura omogeneo: come vedremo, vi sono numerose teorie nel campo dell’etica e della filosofia morale, così come nella concezione teorica e nella pratica delle prerogative, delle opzioni e dei limiti che caratterizzano il diritto a seconda delle specifiche aree di applicazione dei diversi contesti sociali e culturali in cui esso si esprime. E come gli psicologi sanno bene, la loro disciplina professionale è fondata su una scienza “debole”, solo in parte riferibile ai paradigmi e alle evidenze sperimentali propri delle scienze naturali: **la Psicologia è la scienza-professione della soggettività**, e gli elementi trasversali, comuni alle diverse teorie, sono sfuggenti e difficili sia da individuare che

da fissare in modo tale da soddisfare un'esigenza di generalizzazione, ineludibile quando finalizzata, come nel nostro caso, a entrare nella definizione della deontologia.

Ma in realtà dobbiamo ora fare un passo indietro, e analizzare un aspetto prioritario della questione: chi sia *il soggetto* della deontologia, e perché.

L'etica, il diritto, l'operatività teorico-tecnica riguardano tutti i tipi di attività umana: **la deontologia riguarda tipicamente (anche se non solo) le professioni.**

E cosa sono le professioni, cosa le distingue da altre figure di attività produttiva, come il commercio, l'artigianato, la fornitura di servizi?

Naturalmente questa distinzione non riguarda il "contenuto" delle prestazioni: le professioni nel loro insieme, pur trattando i campi disciplinari più diversi – medicina, architettura, avvocatura, *Psicologia*... – costituiscono una "famiglia" caratterizzata prima di tutto dall'essere qualificate per alcune specificità, che si trovano qui riassunte nel Box 1.1.

Box 1.1. Caratteristiche di una professione

- 01 La professione è una attività di natura intellettuale,
- 02 ad alta qualificazione e
- 03 di alta rilevanza sociale,
- 04 esercitata da soggetti che hanno seguito un percorso formativo ben definito e regolato da Leggi dello Stato,
- 05 acquisendo una competenza tecnica specifica
- 06 e avendo svolto un tirocinio pratico
- 07 hanno superato un Esame di Stato
- 08 e dispongono di regolare iscrizione a un Albo gestito da un Ordine professionale.
- 09 In conseguenza di queste caratteristiche, i professionisti sono tenuti a una condotta improntata a profondo e rigoroso senso di responsabilità personale nello svolgimento dell'attività, e al rispetto di una deontologia codificata,
- 10 in quanto contraggono nei confronti della clientela una obbligazione di mezzi e non di risultati.

Vi sono molte attività di natura intellettuale che non rispondono a tutte le caratteristiche enumerate nel Box 1.1.: per es. il programmatore informatico, il regista o il direttore d'orchestra o il manager di un museo, pur svolgendo delle attività altamente qualificate, socialmente rilevanti, devono rispecchiare solo quanto indicato negli item 1, 2 e 3, mentre le caratteristiche indicate negli item da 4 a 10 non sono per loro vincolanti.

Vediamo allora quali siano i vincoli e le opzioni proprie dell'esercizio delle professioni, rispetto a quanto spetta, nel nostro Paese, ad altre forme dell'attività produttiva.

La discriminante principale trova la sua fonte nella Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 33, co. 5, che recita (se ne parla diffusamente nel cap. 4):

È prescritto un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

La Costituzione, come si vede, non vincola le professioni a dotarsi di strutture di gestione/controllo in alcun modo predefinite, ma enuncia con chiarezza, e senza possibili interpretazioni difformi, il principio della *necessità dell'Esame di Stato* per l'accesso. Corollario: **non può definirsi "professione" in senso proprio alcuna attività, ancorché di natura intellettuale, per esercitare la quale non si sia dovuto superare un Esame di Stato.**

Se volete, si tratta di un sillogismo aristotelico¹: sembra ovvio, ma purtroppo non lo è affatto, a causa di non poche cattive interpretazioni del dettato costituzionale che circolano anche presso le istituzioni del nostro Paese.

In questo campo, difatti – come purtroppo spesso avviene in Italia – regna una certa confusione: lo Stato, a cominciare proprio dal Codice Civile, definisce impropriamente "professioni" anche talune attività intellettuali per il cui esercizio non è richiesto alcun esame particolare, e non sono dotate di organismi pubblici di gestione/controllo. Tale equivoco ha determinato, negli anni, il definirsi di ampie zone di esercizio abusivo semi-legalizzato, e la professione di psicologo è fra tutte quella che certamente ne ha sofferto e ne soffre in misura maggiore.

Vi è persino una Legge recente, la n. 4 del 2013, che affida al Ministero dello Sviluppo Economico la formazione e la tenuta di un Elenco delle Associazioni cui afferiscano le "professioni non organizzate" in Albi e Ordini: un vero e proprio paradosso, o per meglio dire una aberrazione giuridica, su cui si sono tuffati i vari "counselor" (gli aggettivi prediletti sono: "socio-educativo", "relazionale", "esistenziale" ...), "mentor", "life coach", "mental trainer" etc. che, sprovvisti della laurea in Psicologia ed estranei alla professione di psicologo, ne invadono il campo occupandosi di "benessere soggettivo", di "potenziamento della capacità decisionale", di "sviluppo personale", "problemi familiari" etc. con evidente pro-

¹ Precisamente del tipo che nella mnemotecnica della sillogistica medievale sera denominato *Ba-RoCo*: come è indicato dalle tre vocali, la premessa maggiore è "universale affermativa" (*a*), mentre la premessa minore e la conclusione sono "particolari negative" (*o*); *Ba*: ogni P è M; *Ro*: qualche S non è M; *Co*: dunque qualche S non è P. Nel nostro caso: (*a*) Tutti i soggetti che si possono legittimamente definire professionisti hanno superato un esame di Stato; (*o1*) Alcuni soggetti non hanno superato un Esame di Stato; (*o2*) Dunque alcuni soggetti non si possono legittimamente definire professionisti.

pensione – per molti di loro almeno, e vogliamo invece qui escludere, per chiarezza, i preparatori degli atleti – all’esercizio abusivo della professione stessa².

Ora, se appunto di *Esame di Stato*, e non di esame privato si tratta, va da sé che debba esistere una qualche struttura *pubblica* (afferente cioè allo Stato in quanto titolare dell’esame) che realizzi tale esame, ne attesti l’avvenuto superamento, e tenga un elenco di quanti con esso hanno acquisito il diritto di esercitare quella professione; elenco che andrà poi gestito, cioè aggiornato con le informazioni relative, soggetto per soggetto, alla maturazione di eventuali titoli professionali ulteriori, al mantenimento o alla perdita delle condizioni che la Legge, nelle sue varie articolazioni, stabilisce idonee a riguardo.

Nel nostro sistema giuridico, questo compito è affidato agli *Ordini professionali*.

Perché una professione possa propriamente definirsi tale, occorre che il Parlamento della Repubblica promulghi una Legge *ad hoc*, istitutiva appunto del suo Esame di Stato e contestualmente del suo ordinamento.

Per cominciare, cerchiamo di chiarire la natura e le funzioni dell’Ordine professionale in quanto istituzione sociale e giuridica, per ottenere il quale dal Parlamento gli psicologi si sono battuti quasi venti anni (1971-1989)³ e la cui compiuta realizzazione pratica – essendo nel frattempo passati altri tre decenni – sta assorbendo ancora oggi grandi energie.

Abbiamo stabilito che per definire il soggetto della deontologia professionale non ci si deve fermare alla dimensione individuale (pertinente, come vedremo, all’etica), ma occorre fare riferimento a una comunità con determinate caratteristiche, registrata in un Albo pubblico gestito da un Ordine professionale. Vediamo allora cos’è un Albo e cos’è un Ordine professionale.

2. Cos’è un Albo e cos’è un Ordine professionale

In senso generale, **con l’espressione “ordinamento professionale” si intende l’organizzazione formale di una determinata professione**, e cioè il complesso di regole che in alcuni casi ne determinano, in altri ne indirizzano l’esercizio da parte del professionista: queste norme fissano

² E vorremmo qui di passaggio aggiungere una postilla. A molti di noi che esercitiamo l’attività psicologico-clinica, è accaduto di assistere persone che avevano in precedenza attraversato un’esperienza di consulenza con soggetti incompetenti sotto il profilo psicologico del tipo sopra evocato: ricavandone, anziché l’atteso, promesso miglioramento del “benessere soggettivo”, un rafforzamento del proprio assetto di personalità disarmonico ed eventualmente della propria sintomatologia nevrotica, e il rischio di cronicizzazione della stessa. Se non peggio.

³ Per ricostruire la storia di questa lunga e faticosa conquista cfr. Calvi e Lombardo, 1989; Stampa, 1993, 1994; Stampa e Lombardo, 1994; Ossicini, 2002.

- competenze, sedi e strutture nelle quali è possibile esercitare la professione,
- formazione necessaria per accedervi,
- modalità corrette di rapporti fra colleghi, con clienti e committenti, con lo Stato e i suoi organismi.

Più precisamente, l'Ordine professionale è un *Ente pubblico*, che amministra secondo varie funzioni la comunità dei professionisti afferenti a un Albo. Ne abbiamo visto le caratteristiche essenziali nel Box 1.1.

L'Ordine professionale è una grande conquista per la comunità degli psicologi. Fino al 1989 – lo sanno bene i colleghi più anziani – la professione era “scoperta” di fronte a qualsiasi attacco. Vi erano sedicenti psicologi, privi delle più elementari qualifiche e competenze, che esercitavano impunemente; accadeva che dai settori più reazionari del mondo della medicina giungessero denunce alla Magistratura contro gli psicologi per “esercizio abusivo della professione medica”⁴; non vi era alcuna struttura in grado di provvedere alla previdenza e all'assistenza mutualistica (oggi abbiamo un Ente autonomo dedicato alla professione di psicologo: l'ENPAP) e più in generale, il ruolo dello psicologo non era riconosciuto pubblicamente come un ruolo autonomo, di pari dignità culturale con le altre professioni.

Da molti anni gli psicologi lavoravano nei propri studi professionali, nel Servizio Sanitario pubblico, nella Scuola, nelle Forze Armate, nelle aziende: spesso, tuttavia, non esisteva in queste organizzazioni un “profilo professionale” di psicologo, e gli psicologi erano inquadrati come personale amministrativo.

Con l'istituzione dell'Ordine, a partire dalla Legge 56 del 18 febbraio 1989, gli psicologi hanno avuto finalmente a disposizione gli strumenti giuridici, politici e organizzativi per la promozione e la tutela della professione.

Torniamo però alla descrizione dell'Ordine come Ente responsabile della gestione dell'Albo professionale.

Si dice, in linguaggio giuridico, che *l'Ordine professionale ha finalità pubblicistiche: in quanto Ente pubblico, esso può e deve perseguire solo l'interesse pubblico e in nessun modo può favorire interessi privati*. Leggiamo nel Box 1.2. una declaratoria del Ministero della Salute⁵.

Queste finalità pubblicistiche sono volte a tutelare e garantire l'affidabilità dei professionisti nelle attività rivolte al pubblico, e hanno diversa rilevanza a seconda delle professioni. Vi sono professioni cui lo Stato delega in parte proprie

⁴ Non vi furono per altro condanne in tal senso, in quanto nella totalità dei casi la Magistratura si mostrò consapevole della specificità psicologica della psicoterapia, che era ovviamente il campo del quale i medici rivendicavano l'esclusiva, e per la difesa corporativa del quale ostacolarono dal 1971 al 1989 l'iter parlamentare della Legge istitutiva del nostro autonomo ordinamento professionale.

⁵ Il testo completo di questa declaratoria ministeriale è consultabile all'indirizzo http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5133&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto.

funzioni, dando loro di conseguenza un significato pubblico: su di esse lo Stato esercita un controllo più stretto, a misura che il professionista, nell'esercizio della professione, agisce come "pubblico ufficiale". È il caso del notaio quando autentica un atto, o del medico quando fa una constatazione di decesso; ma in tutte le professioni è presente un interesse pubblico più o meno accentuato.

Esso consiste in primo luogo nella tutela dei fruitori dell'intervento professionale, che devono essere posti in condizione di orientarsi nella scelta del professionista di loro fiducia: è dunque necessario che i professionisti nel loro insieme presentino un profilo medio di competenza tale da garantire ai fruitori prestazioni affidabili tanto dal punto di vista tecnico che da quello etico.

Box 1.2. Il Ministero della Salute sulla professione di psicologo

Il Ministero della Salute esercita la vigilanza sugli Ordini provinciali e regionali e sulle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie [N.B. L'ordinamento della professione di psicologo non prevede una organizzazione federale, come invece la professione medica].

[...]

Funzioni e competenze

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono Enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute.

Sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

Promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale.

Verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti, tenuti dagli Ordini stessi.

Vigilano sugli iscritti agli Albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Le finalità dell'Ordine professionale attengono ovviamente anche all'interesse della categoria, e riguardano il decoro, il prestigio, la moralità professionale e l'indipendenza del professionista.

È per altro evidente che tali finalità, se giovano al professionista nel senso che egli ricava dall'appartenenza all'Ordine un certo status sociale (connesso all'immagine della professione), si saldano poi con l'interesse dei fruitori. Per fare solo l'esempio più trasparente, **le norme deontologiche della professione, che l'Ordine è tenuto a emanare e a far rispettare dagli iscritti, tutelano insieme il professionista onesto dalla cattiva concorrenza del collega maldestro o disonesto, e il cliente dalla disonestà o dalla scarsa attenzione del professionista incompetente.**

Le funzioni dell'Ordine professionale sono sintetizzabili come segue.

(a) Funzione di custodia dell'Albo

L'Albo non è altro che l'elenco dei professionisti autorizzati a esercitare una specifica professione. Esistono in Italia taluni Albi privati, che corrispondono ad attività non ancora riconosciute dalla Legge come aventi titolo a un proprio Ordine professionale: ne parleremo più avanti. Teniamo intanto a mente che le attività intellettuali per il cui esercizio non si è dovuto superare un Esame di Stato, vengono talvolta – anche da Leggi imprecise nella terminologia o mal costruite – denominate “professioni”: ma non lo sono, almeno nel senso previsto dalla Costituzione all'art. 33, quinto comma, che appunto – come abbiamo visto – prevede senza equivoci il superamento di un Esame di Stato per l'accesso ad attività che vengano legittimamente definite come professioni.

Questi Albi senza valore pubblicistico sono compilati e custoditi da libere Associazioni fra esercenti talune attività, e anche quando godono della stima generale, non hanno alcun valore legale: in teoria chiunque può mettersi a fare l'op-tometrista o il sommelier o il webmaster senza dover chiedere alcuna autorizzazione. Non è lo stesso per chi vuole esercitare l'Avvocatura, l'Architettura, la Medicina o la Psicologia.

Vi sono anche Albi con valore pubblicistico, cioè riconosciuti dallo Stato e depositati presso suoi organismi, ma non auto-amministrati dalla corrispondente comunità professionale: è il caso, per es. dei consulenti tecnici e dei periti di diverse categorie di attività presso i Tribunali, o presso i Ministeri o presso Enti pubblici, quando il committente richiede ai collaboratori esterni talune specificità di natura tecnica rispondenti a proprie esigenze istituzionali.

Esistono Albi senza Ordine, dunque, ma non Ordini senza Albo. La “custodia” dell'Albo da parte dell'Ordine comporta la sua compilazione, la conserva-

zione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la comunicazione alle Autorità competenti. In tal modo qualsiasi privato cittadino e qualsiasi Ente pubblico o privato, è posto in grado di verificare l'appartenenza all'Ordine del professionista a cui intenda rivolgersi.

(b) Funzione disciplinare

Con la Legge istitutiva dell'Ordine, lo Stato delega a questo il potere disciplinare sui professionisti. Con tale espressione si intende la titolarità a stabilire norme deontologiche, cioè morali, di comportamento, e a giudicare e sanzionare le violazioni relative da parte del professionista.

La funzione disciplinare adempie al duplice scopo di mantenere un adeguato standard di correttezza nell'esercizio professionale (prima di tutto, ma non solo, nell'interesse dei fruitori) e il decoro della categoria (soprattutto nell'interesse degli associati). L'azione disciplinare per violazione delle norme deontologiche è promossa dallo stesso Ordine, ma può venire "eccitata" anche dall'autorità giudiziaria o amministrativa. Per es., quando un professionista iscritto a un Albo viene sottoposto a procedimento penale, la Procura della Repubblica (cioè l'Autorità preposta all'indagine) avverte l'Ordine professionale perché a sua volta si attivi per la valutazione deontologica dei fatti contestati al professionista.

Tale azione, anche se si svolge tutta all'interno delle strutture dell'Ordine, assomiglia a un vero e proprio procedimento penale a carico del professionista: in essa devono quindi essere presenti gli elementi basilari del procedimento penale, e cioè

- *l'imputabilità* (l'incolpato deve essere considerato responsabile di un atto volontario, non eseguito quindi in stato di incoscienza o di necessità),
- *la contestazione delle colpe* (l'incolpato deve essere informato di cosa lo si accusa),
- *la salvaguardia del diritto di difesa* (l'incolpato deve essere messo in grado di discolarsi),
- *la proporzionalità dell'eventuale sanzione con l'infrazione commessa.*

Nel nostro ordinamento le norme deontologiche degli Ordini professionali non hanno lo stesso valore delle norme oggettive del diritto (i Codici Civile, Penale con i rispettivi Codici di Procedura etc.), ma sono egualmente cogenti per tutti gli iscritti all'Albo e all'Ordine. I *principi generali* a cui si ispirano sono quelli della *correttezza* e della *serietà*, della *preminenza dell'interesse morale su quello materiale*, della *lealtà* e della *solidarietà professionale*.

Il professionista psicologo che, all'esito di un procedimento disciplinare, venga confermato nell'incolpazione di aver violato una norma del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è passibile di quattro tipi di sanzione (art. 26 della Legge professionale, la n. 56 del 18 febbraio 1989, qui esaminato al cap. 5):

- *l'avvertimento*, un rimprovero senza conseguenze, che rimane riservato e il cui significato è di ricordare all'iscritto che deve mantenere un'attitudine più sorvegliata e più rigorosa nell'esercizio della professione;
- la *censura*, una ammonizione più severa e formale, che fino a poco tempo fa, a seconda della gravità dell'infrazione contestata, poteva essere o non essere pubblicata nell'Albo o su notiziari ufficiali dell'Ordine, e come tale resa conoscibile (è attualmente controverso se, al caso, sia pubblicabile senza violare la normativa sulla c.d. "privacy", e quindi attualmente questo non avviene);
- la *sospensione temporanea dall'Albo*, con la conseguente impossibilità di esercitare la professione per un certo tempo, non superiore a un anno;
- la *radiazione dall'Albo*, che esclude definitivamente dall'esercizio della professione, salvo particolari condizioni di successiva riammissibilità.

Nella scelta di tali sanzioni in proporzione alla violazione deontologica accertata del professionista si esercita, come dicevamo più sopra, l'ampia (purché adeguatamente motivata) discrezionalità degli organi disciplinari dell'Ordine nei confronti dei trasgressori. Appare evidente come l'avvertimento non abbia alcuna conseguenza pratica per il professionista, e debba quindi considerarsi una sanzione puramente morale; così per la censura, se non pubblicata: mentre la censura in modo indiretto se pubblicata, e in modo diretto la sospensione o la radiazione, sono evidentemente sanzioni con significative conseguenze concrete.

(c) Funzione di consulenza deontologica

Complementare alla funzione disciplinare, la funzione di consulenza deontologica è una innovazione della politica culturale di alcuni Consigli dell'Ordine. Inaugurata come iniziativa sistematica dall'Ordine degli Psicologi del Lazio nel 2014, consiste nel **fornire risposte ai quesiti di natura etico-giuridica rivolti dagli Psicologi alla Commissione Deontologica, a fronte di situazioni di incertezza e/o di criticità incontrate nell'esercizio dell'attività professionale**. La consulenza è fornita direttamente dalla Commissione – se necessario anche con carattere di urgenza – esclusivamente via mail, allo scopo di evitare l'insorgere di equivoci dovuti alla comunicazione orale, poco idonea alla chiarificazione di questioni che possono consistere anche di dettagli tecnici di non semplice trattazione. All'occorrenza di questa consulenza possono fruire anche i cittadini che avvertano difficoltà o problemi nel loro rapporto con i professionisti: per ovvii motivi (il segreto istruttorio e la riservatezza nei confronti dell'incolpato, da non ritenersi colpevole fino a giudizio concluso), non vengono fornite risposte a quesiti che possano riguardare procedimenti disciplinari in corso o che tali procedimenti possano prefigurare. Attualmente la Commissione Deontologica dell'Ordine degli Psicologi del Lazio risponde a circa 400 quesiti l'anno, ed è ragionevole pensare che questa attività abbia dato un importante contributo alla prevenzione di

infrazioni deontologiche dovute alla difficoltà dei colleghi di orientarsi in circostanze altamente problematiche. Un sondaggio di *customer satisfaction* del 2018-19 ha riportato una valutazione positiva del servizio da parte degli psicologi quanto a utilità, chiarezza, tempestività, con punteggio di 9,5/10.

(d) *Funzione di tutela contro l'esercizio abusivo della professione*

La difesa della professione contro l'esercizio abusivo da parte di soggetti che non posseggono i titoli necessari imposti dalla Legge, e nondimeno propongono al pubblico atti tipici o esclusivi della professione, è una funzione fondamentale dell'Ordine. Così, l'odontotecnico non è legittimato a intervenire clinicamente sul paziente che necessita della prestazione del medico odontoiatra, ma può solo agire di supporto a quest'ultimo; il massaggiatore sportivo non può svolgere attività di fisioterapista a fronte di patologie che richiedono una specifica competenza riabilitativa; e per quanto riguarda la famiglia professionale degli psicologi, il problema investe la sopra evocata nebulosa di sedicenti "counselor", "life-coach", "mental trainer" che eludendo la denominazione "psicologico" presentano le proprie consulenze come orientate in senso "relazionale", "socio-educativo", "esistenziale"... Tutti costoro sono attenzionati dall'Ordine professionale perché potenzialmente in violazione dell'art. 348 del Codice Penale, che punisce severamente – con multe elevate e anche, al caso, la reclusione – chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una *speciale abilitazione dello Stato*.

Eppure l'esercizio abusivo della professione di psicologo è piuttosto diffuso, anche grazie alla obiettiva difficoltà di definire sotto il profilo strettamente giuridico i confini della specifica modalità di intervento della Psicologia: parlare delle emozioni, dei problemi personali, delle difficoltà della vita, nel matrimonio, nel lavoro... Certamente, altro è parlare di questi problemi informalmente, tra amici, dal parrucchiere o con il confessore: altro è parlarne entro un setting istituito a scopo di consulenza psicologica, secondo un accordo stipulato tra prestatore d'opera e persona assistita, dietro pagamento di un compenso (o anche a titolo gratuito, il compenso essendo un aspetto non indispensabile alla liceità). Sono queste le dimensioni che discriminano tra esercizio lecito ed esercizio abusivo, e **sulle pratiche illecite l'Ordine professionale vigila, segnalandone i responsabili all'Autorità Giudiziaria. Né possono sfuggire al rigore della Legge quanti, pur non esercitando abusivamente la professione, a tale esercizio abusivo cooperano, fornendo formazione o creando le occasioni in cui l'abuso si perfeziona: reati collaterali all'esercizio abusivo sono quindi l'istigazione, il concorso esterno, il favoreggiamento.**

Anche su questo si torna nel cap. 5 dell'*Atlante*.

(e) Funzione collaborativa istituzionale

Gli Ordini professionali possono essere chiamati a dare pareri su provvedimenti che la Pubblica Amministrazione debba emanare in materie che attengono alla professione. **Agli Ordini professionali, ad esempio, è assegnata una valutazione sulla congruenza del progetto formativo dei corsi di laurea con la domanda di mercato presente e tendenziale relativa alle diverse professioni.**

Anche se la Pubblica Amministrazione non è sempre obbligata a farlo, sarebbe altamente raccomandabile e conforme all'uso che consulti anche l'Ordine degli Psicologi quando si trovi di fronte al compito di ristrutturare propri settori in cui gli psicologi sono coinvolti (Sanità, Scuola, Giustizia etc.), rinnovare i contratti relativi, lanciare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica etc. Questo avviene sempre più di frequente ed è una tendenza virtuosa dovuta proprio al buon lavoro di relazioni istituzionali portato avanti dagli Ordini in questi anni.

Di fatto, se alcune Amministrazioni pubbliche hanno nel tempo instaurato un fattivo rapporto di collaborazione con gli Ordini territoriali e con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, altre stentano a muoversi in questo senso, o fanno resistenza. Spesso, in ciò, come in Italia non è purtroppo infrequente, è facile ravvisare la presenza attiva di altri interessi politici, economici, culturali. Spetta quindi agli Ordini impegnarsi in modo da estendere e consolidare quanto più possibile la prassi della funzione collaborativa e consultiva con le altre Amministrazioni pubbliche.

(f) Funzione conciliativa e arbitrale

Queste funzioni attengono alle controversie fra professionisti e fra professionisti e loro clienti.

L'Ordine professionale può svolgere, se richiesto, un ruolo di conciliatore-mediatore o di arbitro, ricercando nel primo caso soluzioni che soddisfino entrambi i contendenti, ovvero, nel secondo caso, decisamente assumendo per valide le ragioni dell'uno, e non valide quelle dell'altro. Ciò, naturalmente, in alternativa al ricorso alla Magistratura, ma non obbligatoriamente in sostituzione di tale ricorso.

(g) Funzione certificatrice

L'Ordine, in quanto custode dell'Albo, è tenuto a fornire certificazione dell'appartenenza del professionista all'Albo stesso, e quindi della sua facoltà di esercitare la professione. Per fare un esempio, in alcuni casi l'Amministrazione della Giustizia richiede agli Ordini professionali, per la partecipazione a bandi e concorsi, di certificare che i singoli candidati non abbiano riportato sanzioni disciplinari; in altri casi Enti pubblici o privati della Sanità possono richiedere agli Ordini dei Medici, degli Psicologi o di altre professioni del settore, di certificare

la sussistenza di taluni requisiti necessari per accedere a convenzioni, o per essere ammessi a bandi, concorsi o graduatorie (nel caso degli psicologi, tipicamente la sussistenza della specializzazione in psicoterapia come prevista dall'art. 3 della Legge 56/89).

(h) Funzione di rappresentanza e di designazione

L'Ordine è tenuto a nominare, laddove la Legge lo richiede, un iscritto all'Albo quale rappresentante della categoria presso Commissioni, Uffici pubblici, Autorità Giudiziaria e Autorità amministrative etc., in occasione di adempimenti previsti dalle norme che regolamentano tali istituti.

(i) Funzione di auto-amministrazione

L'Ordine amministra i beni di propria pertinenza e riscuote le quote annuali di iscrizione, che costituiscono la principale fonte di entrate. L'Ordine è infatti un Ente pubblico *non economico*, nel senso che non grava per le sue spese sul bilancio dello Stato. Altre entrate possibili, oltre alle quote di iscrizione, derivano da accordi economici con Enti pubblici locali, nazionali o con Istituzioni pubbliche sovra-nazionali, in relazione ad attività di ricerca o di promozione di iniziative comuni. Non sono ammessi invece contributi economici di Enti privati o di persone fisiche estranee all'Albo.

(j) Funzione "promozionale" per lo sviluppo della professione

Accanto alla funzione di consulenza deontologica sopra riportata alla lettera (c), vi è anche un'altra funzione innovativa, che potremmo definire *funzione promozionale*: funzione che è strettamente connessa, come quella di consulenza deontologica, a una specifica visione politico-culturale dell'Ordine, concepito non più e non solo come portatore di interessi sociali legati alla qualità, correttezza ed efficacia delle prestazioni professionali, ma anche come **attivatore di una più ampia e più piena realizzazione per i professionisti del diritto al lavoro**, un diritto – e contestualmente un dovere – che la Costituzione, all'art. 4 (vedi disamina più avanti, al cap. 4) insieme garantisce e assegna a tutti i cittadini:

[1] La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

[2] Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

In tale visione, l'Ordine professionale non è più soltanto uno *stakeholder* (appunto, con un calco dal linguaggio del management degli anni 1970, "portatore

di interessi”) rispetto, per es., alla formazione universitaria, né uno *shareholder* (“condivisore di interessi”) rispetto alla comunità degli iscritti, ma anche si accredita un compito finalizzato alla promozione di un fondamentale diritto/dovere civile, attraverso l’esplorazione e l’apertura di nuove opportunità di mercato, l’individuazione di nuovi e più promettenti committenti dei professionisti nelle organizzazioni pubbliche e private, la raccolta e l’interpretazione di una domanda latente di specifiche prestazioni professionali le cui tracce emergono dalla società.

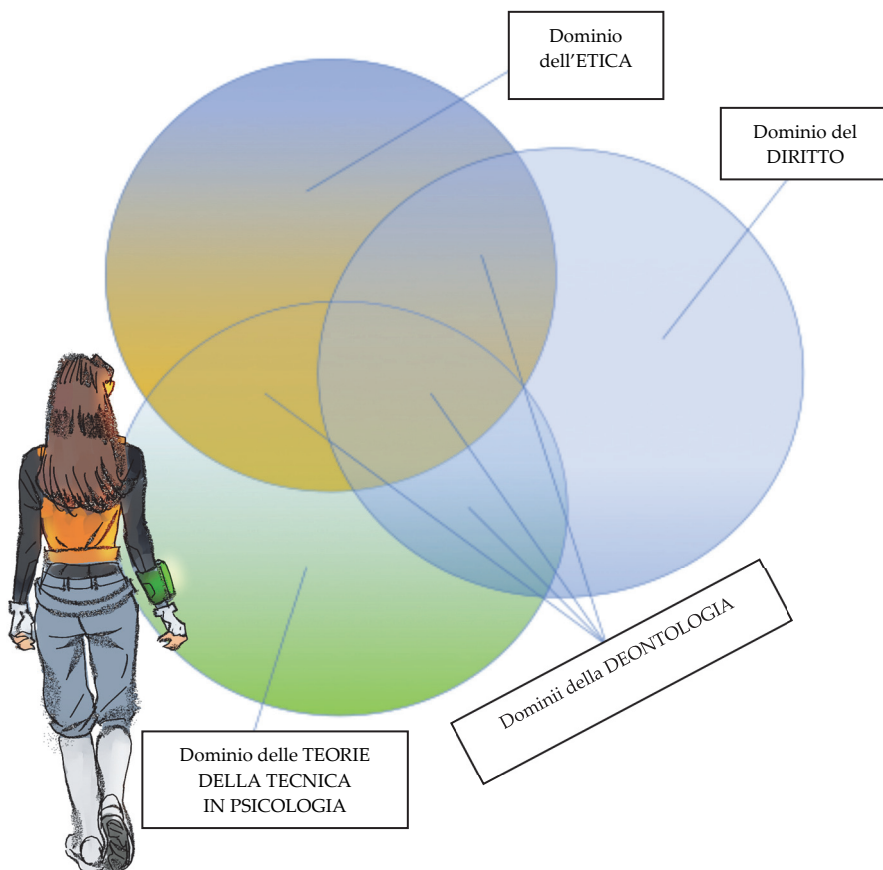
3. Questo *Atlante*: una guida alla comprensione della deontologia

Il **soggetto individuale** della deontologia professionale è dunque il laureato che, avendo superato l’Esame di Stato, si è iscritto all’Ordine professionale e può esercitare in contesti pubblici o privati nel rispetto del **Codice Deontologico** che la comunità professionale si è data attraverso il suo Ente regolatore/organizzatore istituzionale, cioè l’Ordine. Il **soggetto plurale** della deontologia professionale è la comunità dei professionisti, che condivide valori e criteri di auto-regolazione comuni nel rispetto delle Leggi dello Stato, ma anche delle opinioni ideologiche (politiche, religiose, scientifiche) e dei valori etici dei singoli suoi componenti, in funzione della loro capacità di adottare condotte congruenti ai contesti in cui si trovano a operare.

Come vedremo, questo significa che **la deontologia si pone come territorio di interfaccia fra i tre grandi domini dell’etica, del diritto e della teoria della tecnica.**

La fig. 1 a colori mostra in forma grafica ancora estremamente succinta questa particolare posizione della deontologia, entro cui l’*Atlante* cerca di guidare in modo laico e critico gli psicologi e gli studenti di Psicologia.

Occorre qui soffermarsi su questo concetto, con l’aiuto della Fig. 1, il cui significato verrà approfondito nel cap. 2 dell’*Atlante*: ma intanto è utile guardarla bene e memorizzarne la mappa.



Vediamo intanto alcuni elementi fondamentali di questo approccio.

I Codici Deontologici fanno parte a pieno titolo del sistema giuridico dello Stato⁶, ma – come è ovvio – limitatamente ciascuno alla specifica professione cui si riferisce. Perché ciò sia possibile, un Codice Deontologico deve collocarsi correttamente nella **gerarchia delle fonti del diritto**: deve cioè sottostare a tutte le disposizioni normative che gli sono sovra-ordinate.

Nel Box 1.3. uno schema sommario delle fonti normative in vigore nel nostro Paese.

⁶ La Costituzione, all'art. 102, co. 2, ha abolito ogni giurisdizione straordinaria o speciale (il Fascismo aveva istituito un Tribunale speciale per la difesa dello Stato, per giudicare gli oppositori politici del regime).